

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2004 - Deliberazione N. 1714 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Ormel - Istruzione Educazione Formazione Professionale Politica Giovanile del Forum Regionale - Disegno di Legge recante: "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione".

Allegati

DISEGNO DI LEGGE

"Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione"

RELAZIONE

La Regione Campania è, purtroppo, ancora caratterizzata da significativi tassi di evasione e dispersione scolastica, oltre che da forti disomogeneità legate alla specificità del territorio. Infatti, aree metropolitane e zone interne presentano caratteristiche profondamente diverse da un punto di vista culturale e strutturale, che condizionano i processi formativi. A ciò si aggiunga il fatto che ampie zone sono massicciamente investite dal fenomeno migratorio, un fenomeno che pur costituendo un indubbio arricchimento culturale per la molteplicità delle sollecitazioni e delle relazioni che introduce, richiede altresì l'adozione di adeguate misure di accompagnamento e di sostegno. L'invecchiamento della popolazione, congiunto ai fenomeni di continua e rapida evoluzione dei saperi e delle tecnologie richiede, a sua volta, interventi formativi a favore della popolazione adulta.

Attualmente, in Campania vige la vecchia legge per il diritto allo studio - la L.R. n. 30 del 26 aprile 1985 - una legge che, profondamente innovativa nel momento in cui fu approvata, mostra oggi, a circa venti anni dalla sua emanazione, i segni del tempo. Infatti, in questi anni, molti elementi di novità e di trasformazione hanno caratterizzato il mondo della scuola e gli assetti istituzionali in generale. Si pensi, solo per citarne qualcuno, all'introduzione dell'autonomia scolastica, al decentramento operato dal decreto legislativo 112/98, alla modifica del Titolo V della Costituzione. Inoltre la riforma del sistema educativo introdotto dalla legge 53/2003 e la contestuale abrogazione della legge 9/99 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, hanno introdotto nuovi elementi di criticità in un sistema attraversato da forti tensioni e disagi.

In questo quadro è emersa con forza l'esigenza di innovare profondamente il sistema normativo a garanzia di un pieno esercizio del diritto allo studio e alla formazione, oltre che all'apprendimento per tutta la vita (art. 1). Se, infatti, da un lato è mutato lo stesso concetto di diritto allo studio, che ora si amplia su molteplici versanti e include opportunità un tempo impensabili e considerate non funzionali all'esercizio di una proficua scolarità, dall'altro, appare necessario coniugare in maniera più efficace l'allargamento di quelle opportunità con l'arricchimento dei livelli qualitativi erogati.

Non a caso - e significativamente - i destinatari della legge che si innova non sono soltanto gli alunni dell'istruzione, ma anche gli allievi dei corsi di formazione professionale e dei corsi per adulti (art. 3).

Al pieno successo formativo, e, di conseguenza, a una effettiva fruizione del diritto di cittadinanza tendono, tra l'altro, tutti gli interventi finalizzati al recupero della formazione di base in presenza di bassi livelli di scolarità e quelli legati ad agevolare la mobilità nelle zone caratterizzate da scarsa o non completa presenza di istituzioni scolastiche. Gli stessi interventi economici rivolti ai nuclei familiari con reddito più basso (art. 2) potranno sottrarre al lavoro minorile una considerevole fascia di potenziali evasori. D'altro canto, la qualità della scuola non viene solo garantita dall'ordinato funzionamento degli istituti, da una buona organizzazione didattica e da un gruppo docente motivato e preparato, ma anche da quei progetti che qualificano l'offerta formativa nel senso della crescita della cittadinanza attiva, della cultura della legalità, della pace e dell'integrazione. E' perciò opportuno che una siffatta progettualità - già sostenuta dall'Assessorato regionale all'Istruzione - entri ora a far parte in maniera organica di una nuova legge regionale sul diritto all'istruzione e alla formazione.

Inoltre, nel momento in cui la logica di rete e dell'integrazione dei sistemi sempre più pervade ogni aspetto della vita associata, è molto importante garantire il coordinamento e l'interazione tra

sistemi: educazione degli adulti, servizi sociali, attività culturali. Tutto ciò nella visione ormai ineludibile di una scuola non più chiusa in se stessa ma pienamente inserita nel contesto territoriale (art. 2).

In quest'ottica si inseriscono gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2 che qui si ricordano:

- a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi per l'handicap;
- b) servizi di mensa;
- c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- d) servizi residenziali;
- e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;
- f) borse di studio;
- g) "carta studenti" per l'accesso facilitato ai canali culturali.

A garantire la qualità sono, invece, più orientati i progetti di cui al successivo comma 3. Si tratta di progetti nel loro complesso volti ad assicurare il pieno successo scolastico e formativo e riguardano:

- a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
- b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
- c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'università;
- d) progetti formativi che comportino la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio;
- e) progetti formativi mirati all'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;
- f) progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione;
- g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;
- h) progetti di istruzione e formazione volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità.

Il tradizionale concetto di borsa di studio, intesa come sostegno alle famiglie e ai giovani che si trovano in condizioni economiche disagiate, a salvaguardia delle pari opportunità di successo scolastico, viene arricchito dall'introduzione di dieci borse di studio attribuite a giovani che abbiano raggiunto elevati livelli di preparazione, eccellendo nei percorsi educativi intrapresi. Si tratta di una nuova attenzione che si rivolge a chi, già nella fase della formazione, mostra di essere avviato verso quei livelli professionali di eccellenza che garantiscono, insieme con altri strumenti, lo sviluppo di una comunità ai massimi livelli (art. 6).

Particolare attenzione viene rivolta a soggetti con disabilità (art. 4) cui vengono destinati interventi non solo finalizzati ad assicurare l'accesso al sistema scolastico e l'assistenza materiale, ma anche volti a definire piani educativi individualizzati, oltre che sostegno al personale docente. Se infatti la legge con la quale fu garantito l'accesso dei portatori di handicap alle classi cosiddette "normali" rappresentò un elemento profondamente innovativo e di civiltà, rimane tuttora compito delle istituzioni locali garantirne una effettiva attuazione mediante concreti interventi di accompagnamento e sostegno.

Con l'intento di condurre a sistema tutti gli interventi riferiti alla piena attuazione del diritto al successo scolastico e formativo la regione promuove (art. 7) una significativa collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione. Ed è importante che vi sia da parte del Consiglio l'approvazione di indirizzi triennali con le relative risorse, per garantire continuità e organicità agli interventi.

Alla creazione del sistema concorrono anche la promozione di studi e ricerche e la creazione di un apparato informativo e statistico di raccolta di dati, indispensabile per evitare sporadicità e improvvisazione.

L'intervento di province e comuni, cui è affidato un compito di gestione (art. 9) di interventi e risorse è reso efficace dalla previsione di un loro lavoro di monitoraggio e dall'invio di una relazione annuale, efficace strumento di programmazione degli indirizzi triennali.

L'istituzione della conferenza regionale per il diritto allo studio (art. 10) risponde al fondamentale principio della concertazione e del coinvolgimento di più soggetti in grado di individuare proposte e progetti nuovi.

Questo disegno di legge, aperto a tutte le eventuali modifiche migliorative che si riterranno necessarie, si propone come ulteriore testimonianza di attenzione e di volontà politica della Regione Campania per assicurare ai giovani una formazione qualitativamente elevata e una consapevolezza critica che li metta in grado di operare scelte responsabili nei percorsi professionali e di vita. Ciò in sintonia con i cambiamenti che stanno attraversando sia il mondo della scuola sia, complessivamente, la nostra società.

L'Assessora
Adriana Buffardi

DISEGNO DI LEGGE

“Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”

Art. 1 (Principi)

1. La Regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli Enti locali e del principio di sussidiarietà.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, è volto a potenziarne l’integrazione e a valorizzarne le specificità.

Art. 2 (Oggetto)

1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:

- a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;
- b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi sia fonte di particolare disagio per gli utenti;
- c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione dei percorsi;
- d) favorire l’esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;
- e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;
- f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell’eccellenza e del disagio;
- g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e della pace;
- h) promuovere e sostenere l’autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell’istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola;
- i) favorire ed estendere il sistema dell’educazione degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- j) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della normativa statale sui livelli dei servizi sociali;
- k) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi;

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli Enti Locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:

- a) degli alunni dell’istruzione, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia;

- b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
- c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;

2. I progetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.

Art. 4 (Soggetti con disabilità)

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi sono attuati dagli Enti Locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici e formativi, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza :

- a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Art. 5 (Tipologie di azioni)

1. Le azioni di cui all'articolo 2 si sviluppano attraverso interventi di cui al comma 2 in favore di soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono:

- a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi per l'handicap;
- b) servizi di mensa;
- c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- d) servizi residenziali;
- e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;
- f) borse di studio;
- g) "carta studenti" per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dalla lettera g, comma 1 del precedente articolo 2.

3. I progetti di cui al comma 1 riguardano;

- a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
- b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
- c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'università;
- d) progetti formativi che comportino la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio;
- e) progetti formativi mirati all'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;
- f) progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione;

- g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;
- h) progetti di istruzione e formazione volti all'educazione alla legalità, all'intercultura, alla pace e alla crescita della cittadinanza attiva.

Art. 6
(Borse di studio)

1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versino in disagiate condizioni economiche. L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e/o del rischio di abbandono del sistema formativo.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, vengono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno 10 borse di studio per solo merito eccezionale, dell'importo stabilito con atto della Giunta regionale secondo i criteri individuati da apposito regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, a condizione che permangano i requisiti di merito eccezionale.

Art. 7
(Attribuzioni regionali)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego.
3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli Enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare, la Regione:
 - a. promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza della realtà società socio-educative e delle problematiche connesse;
 - b. attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione degli interventi;
4. La Giunta regionale approva il riparto tra le Province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 come individuati dal programma provinciale di cui all'articolo 8.
5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8
(Interventi complementari della Regione)

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:
 - a. provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche;
 - b. favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei Comuni;

- c. interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai Comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9
(Attribuzioni degli Enti locali)

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti locali.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 3.
3. Le Province e i Comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo.
4. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli Comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla Province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.

Art. 10
(Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. E' istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli Enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite da apposito regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.
2. Alla Conferenza sono invitate anche le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La Conferenza è convocata almeno una volta l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

Art. 11
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie messe a disposizione annualmente con legge regionale di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo studio.

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30.

Art. 13
(Norme transitorie)

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7 sono conclusi secondo le procedure della legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 abrogata dall'articolo 12
2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.